



*CONSERVATORIO DI MUSICA “Luca Marenzio”
di Brescia*

STATUTO
ai sensi della Legge 508/99

INDICE

TITOLO I	
<i>Principi Generali</i>	3
Art. 1 Finalità e principi direttivi	3
Art. 2 Autonomia.....	3
Art. 3 Principi relativi all'attività amministrativa e gestionale.....	3
Art. 4 Sede, sedi decentrate, sezioni distaccate.....	4
Art. 5 Fonti normative ed Autonomia regolamentare.....	4
Art. 6 Finanziamenti.....	4
TITOLO II	
<i>Organi del Conservatorio</i>	5
Art. 7 Organi necessari.....	5
Art. 8 Il Presidente.....	5
Art. 9 Il Direttore.....	5
Art. 10 Il Consiglio di Amministrazione.....	6
Art. 11 Il Consiglio Accademico.....	7
Art. 12 Il Collegio dei Revisori.....	8
Art. 13 Il Nucleo di Valutazione.....	8
Art. 14 Il Collegio dei Professori.....	8
Art. 15 La Consulta degli Studenti.....	9
TITOLO III	
<i>Svolgimento Attività Didattica di Ricerca e Produzione</i>	9
Art. 16 Attività Didattica.....	9
Art. 17 Attività di Ricerca e Produzione.....	9
Art. 18 Strutture	9
TITOLO IV	
<i>Diritto allo Studio</i>	10
Art. 19 Diritto allo studio.....	10
TITOLO V	
<i>Strutture Amministrative, Funzionamento e Patrimonio</i>	10
Art. 20 Uffici ed Organizzazione amministrativa e contabile.....	10
Art. 21 Direttore Amministrativo.....	10
Art. 22 Patrimonio e Biblioteca.....	10
TITOLO VI	
<i>Rapporti con l'esterno</i>	11
Art. 23 Criteri Generali.....	11
Art. 24 Collaborazioni Internazionali.....	11
Art. 25 Collaborazioni con Amministrazioni pubbliche.....	11
Art. 26 Partecipazione ad organismi privati.....	11
TITOLO VII	
<i>Disposizioni transitorie e Norme finali</i>	12
Art. 27 Modifiche dello Statuto	12

CONSERVATORIO DI MUSICA "Luca Marenzio" di Brescia

STATUTO ai sensi della Legge 508/99

TITOLO I *Principi Generali*

Art. 1

Finalità e principi direttivi

1. Il Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" di Brescia, di seguito denominato Conservatorio, è un'Istituzione pubblica, di alta cultura, sede primaria dell'istruzione e della ricerca nell'arte musicale.
2. Il Conservatorio ha come fine l'alta formazione nell'arte musicale, lo studio, lo sviluppo, l'elaborazione e la diffusione della Musica attraverso l'esercizio inscindibile dell'attività d'insegnamento, di ricerca e produzione e la collaborazione con istituzioni ed enti, nazionali e stranieri; esso favorisce, inoltre, ogni iniziativa volta all'estensione ed alla preparazione della formazione musicale di base o propedeutica ai corsi normati dal presente Statuto, nonché ogni iniziativa, anche di formazione permanente e di aggiornamento, volta all'estensione ed al miglioramento del pubblico musicale.
3. Il Conservatorio persegue i propri fini istituzionali mediante il contributo di tutto il personale, degli studenti e la partecipazione di persone, Enti ed Istituzioni esterni.
4. Il Conservatorio, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani, stranieri e internazionali attraverso contratti e convenzioni e può istituire o partecipare a consorzi e a centri interuniversitari, nonché stabilire rapporti con soggetti fisici e giuridici che esercitino attività di impresa o professionali.

Art. 2

Autonomia

1. Il Conservatorio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha piena autonomia scientifica, didattica, *statutaria, organizzativa*, finanziaria e contabile.
2. Il presente Statuto è adottato in armonia con i principi dell'art. 33 della Costituzione, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative dell'ordinamento degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale.
3. Esso è espressione dell'autonomia dell'Istituto e, integrato dai regolamenti di attuazione adottati secondo le procedure per ciò previste, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Conservatorio, nei limiti previsti dalle fonti legislative regolamentari.

Art. 3

Principi relativi all'attività amministrativa e gestionale

1. Il Conservatorio adotta il metodo della programmazione e del controllo di gestione e valuta le condizioni di efficacia e di efficienza delle attività didattiche, artistiche, scientifiche e amministrative delle proprie strutture. Tale valutazione si avvale d'indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalità di utilizzazione e i risultati ottenuti.

Art. 4

Sede, sedi decentrate, sezioni distaccate

1. Il Conservatorio, ai fini della diffusione dell'offerta di formazione musicale, potrà individuare articolazioni territoriali, laddove presupposti di storia e tradizione musicale favoriscono l'ampliamento della formazione artistica e musicale.
2. Potranno essere attivate sezioni distaccate o corsi in sedi decentrate in coerenza con le linee di programmazione e di sviluppo del settore dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, *definite ai sensi del regolamento governativo di cui all'art. 2 comma 7 della legge 508/99.*
3. Al momento dell'entrata in vigore dello Statuto il Conservatorio ha sede a Brescia ed un'articolazione territoriale in Darfo Boario Terme (BS).

Art. 5

Fonti normative ed Autonomia regolamentare

1. In virtù del presente Statuto ed ai sensi della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e del D.P.R. 28.02.2003 n° 132 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13.06.2003 n. 135, sono fonti normative del Conservatorio i seguenti Regolamenti:

a) il Regolamento generale del Conservatorio. *Il regolamento generale detta le disposizioni di attuazioni del presente statuto e disciplina l'organizzazione dell'istituzione nel rispetto dei regolamenti di cui agli artt. 3 e 13, comma 1, del DPR 132/03. E' deliberato dal CDA sentito dal Consiglio Accademico.*

b) il Regolamento didattico, che detta in particolare le norme sull'ordinamento degli studi e le prove d'esame con riferimento a tutti i corsi di formazione attivati. Esso indica inoltre i criteri per i servizi didattici integrativi nonché le disposizioni disciplinari, organizzative ed amministrative relative agli studenti. *Il regolamento didattico è trasmesso entro 90 gg dalla data di pubblicazione del regolamento di cui dall'art. 2, comma 7, lettera H della legge, al Ministero acquisto il parere del CNAM, esercita il controllo.*

c) il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, che detta in particolare le norme per la gestione amministrativa, contabile e finanziaria del Conservatorio, fissa le regole per la gestione dei rapporti con il personale tecnico, amministrativo e ausiliario, stabilendo le forme d'organizzazione del lavoro più consone, ivi comprese quelle dirette a disciplinare l'utilizzazione temporanea di personale esterno. Esso disciplina altresì le modalità di accesso ai rapporti convenzionali esterni, nonché le regole dei rapporti di coordinamento interno tra le strutture;

d) il Regolamento degli uffici che disciplina l'assetto delle strutture amministrative.

e) il Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti che consente la disciplina dei procedimenti amministrativi assicurando pubblicità e trasparenza alle proprie attività.

I regolamenti, indicati nelle lettere c e d, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione e trasmessi al Ministero per approvazione per come indicato nell'art. 13, comma 3, DPR 132/03.

Il regolamento per l'accesso agli atti e i documenti è adattato con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti sentito il Consiglio Accademico.

2. Con appositi Regolamenti interni e nel rispetto dei principi posti dai Regolamenti di cui al comma precedente, vengono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, nonché delle materie a queste demandate dall'ordinamento dell'A.F.A.M. e dallo Statuto. I regolamenti interni, da adottare a sostegno dell'attività didattica, di ricerca e di produzione, sono emanati con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio Accademico.

Art. 6

Finanziamenti

1. Le fonti di finanziamento del Conservatorio sono costituite da trasferimenti da parte dello Stato, da erogazioni di soggetti pubblici e privati, da entrate proprie.
2. Le entrate proprie sono costituite da contributi e da forme autonome di finanziamento, quali

contributi volontari, proventi d'attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni, nonché da contributi derivanti dalla concessione in uso degli spazi per attività musicali e culturali.

3. Per le spese d'investimento, il Conservatorio, può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o ad altre forme di finanziamento, in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.

TITOLO II ***Organi del Conservatorio***

Art. 7 **Organi necessari**

1. Sono organi necessari dell'Istituzione:

- a) il Presidente
- b) il Direttore
- c) il Consiglio di Amministrazione
- d) il Consiglio Accademico
- e) il Collegio dei Revisori
- f) il Nucleo di Valutazione
- g) il Collegio dei Professori
- h) la Consulta degli Studenti

2. Gli organi, ad eccezione del Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere *confermati* consecutivamente una sola volta.

Art. 8 **Il Presidente**

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'Istituzione, salvo quanto previsto dall'art. 9. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno.

2. Il Presidente è nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio Accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro.

3. Il Consiglio Accademico effettua la designazione, di cui al comma 2 del presente articolo, entro il termine di trenta giorni decorso il quale il Ministro procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione.

4. In caso di assenza temporanea le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vice-Presidente, di cui al successivo art. 10.

Art. 9 **Il Direttore**

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il Consiglio Accademico.

2. Il Direttore è eletto dai docenti dell'Istituzione, nonché dagli accompagnatori al pianoforte, tra i docenti, anche di altri Conservatori, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2 comma 7 lett. a) della legge 21.12.1999 n. 508.

In sede di prima applicazione, e fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti per la nomina sono i seguenti:

- a) anzianità di servizio di almeno 5 anni;

- b) esperienza professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.
3. In prima applicazione del presente Statuto, il corpo docente elegge il Direttore a scrutinio segreto, sulla base di candidature corredate da programma elettorale e curriculum. Le candidature dovranno pervenire alla Direzione almeno 10 giorni prima dell'inizio delle votazioni, ed essere affisse all'albo dell'Istituzione. Le votazioni sono indette dal Direttore in carica entro e non oltre 25 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto. Le elezioni si svolgono in urna durante un periodo di 5 giorni lavorativi. Risulterà eletto il candidato che avrà riportata la maggioranza assoluta dei voti (metà più uno dell'intero corpo elettorale). Qualora nessun candidato raggiunga detta maggioranza, viene indetta una seconda votazione in urna con inizio dal lunedì successivo allo scrutinio della prima votazione e termine entro il venerdì successivo. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero dei voti, quale che sia il numero dei votanti.
4. Il Direttore, entro 30 giorni dall'avvenuta elezione, nomina un Vice-Direttore a cui attribuisce, in caso di assenza del Direttore, il potere di firma su atti urgenti e dovuti.
5. Al Direttore è attribuito l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.
6. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è formato da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
- a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) un docente dell'Istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
 - d) uno studente eletto dalla Consulta degli Studenti;
 - e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
4. I Consiglieri, di cui al comma 2, lett. e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.
6. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione. In particolare:
- a) delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo Statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
 - b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3, lett. a) del D.P.R. 28.02.2003, la programmazione della gestione economica dell'Istituzione;
 - c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;
 - d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
 - e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico;
 - f) determina, sentiti il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti, la misura dei contributi a

carico degli studenti;

g) delibera le eventuali trasformazioni del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Istituzione, ivi compresa l'accettazione di lasciti e donazioni.

7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti; in caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente.

8. Nella sua prima seduta il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno un Vice-Presidente che, in assenza motivata del Presidente, ne esercita pro-tempore i poteri.

Art. 11

Il Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico è formato da 11 (undici) componenti.

2. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede:

a) n. 8 (otto) docenti dell'Istituzione, in possesso di anzianità di ruolo di almeno tre anni, eletti dai docenti secondo quanto previsto dal Regolamento Generale del Conservatorio.

In prima applicazione del presente Statuto possono essere eletti nel Consiglio Accademico professori aventi non meno di due anni di servizio nella sede e non meno di tre nei ruoli dei Conservatori.

Il corpo docente elegge i propri rappresentanti a scrutinio segreto, sulla base di candidature con annesso curriculum pervenute alla Direzione almeno 10 giorni prima dell'inizio delle votazioni, e affisse all'albo dell'Istituto. Le votazioni sono indette dal Direttore entro e non oltre 15 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto. Le elezioni si svolgono in urna durante un periodo di cinque giorni lavorativi;

b) due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.

In prima applicazione del presente Statuto, i rappresentanti degli studenti sono eletti a scrutinio segreto sulla base di candidature che devono essere comunicate alla Direzione almeno dieci giorni prima dell'inizio delle votazioni. Le elezioni si svolgono in urna durante un periodo di cinque giorni lavorativi. L'elettorato passivo e attivo compete agli studenti che abbiano compiuto il 18° anno d'età. Le votazioni sono indette dal Direttore entro e non oltre 45 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

3. Il Consiglio Accademico:

a) designa il Presidente entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dal Ministro.

b) designa il docente che farà parte del Consiglio di Amministrazione.

c) determina nel rispetto della libertà d'insegnamento, il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;

d) assicura, nel rispetto della libertà d'insegnamento, il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera c), valutando le attività svolte secondo criteri che tengano conto delle conoscenze acquisite, del livello di preparazione raggiunto e delle attività svolte;

e) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;

f) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lett. h) della legge, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli Studenti;

g) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge;

h) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente regolamento al Consiglio di Amministrazione;

4. Il Consiglio, per l'esercizio delle sue funzioni, si può avvalere a livello consultivo dell'apporto di altri organi.

5. Il Consiglio Accademico può costituire organismi a carattere provvisorio con funzione specifica per la realizzazione di attività didattico formative, di ricerca e di produzione artistica, nonché di specializzazione e di perfezionamento.

Art. 12

Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori, costituito con provvedimento del Presidente, è composto da 3 membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze che lo presiede e due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il Collegio dei Revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. Espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Art. 13

Il Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da 3 (tre) componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, di cui uno esperto in ambito artistico-musicale e l'altro in ambito di gestione ed organizzazione del sistema universitario. Il terzo componente è scelto tra i membri del Consiglio Accademico, non facente parte del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Nucleo di Valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:

a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;

b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione, sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;

c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lett. b).

3. Al Nucleo di Valutazione sono garantiti l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 14

Il Collegio dei Professori

1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'Istituzione, nonché dagli accompagnatori al pianoforte.

2. Funzioni proprie del Collegio sono: l'elezione del Direttore, l'elezione del Consiglio Accademico.

Esso svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico.

In particolare:

a) delibera il regolamento didattico ai sensi dall' art. 14 comma 2 lettera b del D.P.R. n° 132 del 28/02/2003;

b) formula pareri e avanza richieste sulla revisione dello Statuto;

c) formula proposte al Consiglio Accademico relativamente all'attività didattica, di ricerca e di produzione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento.

d) propone iniziative volte all'aggiornamento del personale docente;

e) svolge le altre funzioni affidategli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. Il Collegio dei Professori viene convocato dal Direttore almeno due volte l'anno e, su specifiche tematiche, tutte le volte che ne sia fatta richiesta da:

a) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Accademico;

b) almeno un terzo dei componenti il Collegio medesimo.

Art. 15

La Consulta degli Studenti

1. La Consulta degli Studenti è composta da studenti maggiorenni eletti, da parte di tutti gli studenti, in numero di *tre fino a 500 studenti, di 5 fino a 1000 di 7 fino a 1500, di 9 fino a 2000 di 11 oltre 2000 studenti.* Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio Accademico.

In prima applicazione del presente Statuto, la Consulta degli Studenti è eletta dagli studenti a scrutinio segreto sulla base di candidature che devono essere comunicate alla Direzione almeno dieci giorni prima dell'inizio delle votazioni. Le elezioni si svolgono in urna durante un periodo di cinque giorni lavorativi. Le votazioni sono indette dal Direttore entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto. Almeno 20 giorni prima dell'inizio delle votazioni il Direttore convoca un'assemblea di tutti gli studenti, avente come oggetto l'imminente elezione.

2. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, la Consulta esprime parere sul Regolamento degli studenti, sulle modalità di acquisizione dei pareri da formulare al Nucleo di Valutazione e sul mantenimento dell'anonimato.

3. La Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e di servizi per gli studenti.

TITOLO III

Svolgimento Attività Didattica di Ricerca e Produzione

Art. 16

Attività Didattica

1. Il regolamento didattico disciplina l'attività didattica. Ai sensi della L. 508/99 art. 2 comma 2 il Conservatorio "rilascia i diplomi accademici di primo e secondo livello nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale", tenendo in particolare conto delle modifiche apportate dalla L. 268/2002.

2. I corsi di studio offrono un ampio raggio di proposte formative.

3. Il Consiglio Accademico potrà prevedere, ai sensi della legge 508/99 art. 2 comma 7, forme di convenzione o collaborazione con Università o Istituzioni scolastiche.

4. Il calendario accademico è deliberato con decreto del Direttore sentito il Consiglio Accademico. Il calendario accademico regola tutta l'attività didattica, di ricerca e produzione compreso master-classes, seminari, convegni ed ogni altra programmazione deliberata dal Consiglio Accademico.

Art. 17

Attività di Ricerca e Produzione

1. Il Conservatorio promuove e garantisce l'attività di ricerca e produzione, tramite il sostegno finanziario delle risorse esistenti e attraverso la ricerca di appositi fondi da destinare alla ricerca e produzione artistica. Alle strutture è garantita autonomia nell'organizzazione e nello svolgimento della ricerca, anche in ordine agli orientamenti tematici espressi nel Consiglio Accademico.

Art. 18

Strutture

1. Le strutture relative all'attività didattica, di ricerca e di produzione di cui agli artt. 16 e 17 sono costituite nel rispetto delle norme nazionali sugli ordinamenti didattici, anche in relazione alle specifiche definizioni terminologiche da adottarsi. Esse comprendono:

- a) strutture orientate prioritariamente all'organizzazione e allo svolgimento delle attività didattiche e formative necessarie per il conseguimento dei rispettivi titoli di studio, ivi inclusi quelli a carattere specializzante;
- b) strutture orientate prioritariamente all'organizzazione e allo svolgimento delle attività di produzione, ricerca, e aggiornamento.

TITOLO IV ***Diritto allo Studio***

Art. 19

Diritto allo studio

1. L'Istituzione promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione e delle vigenti leggi in materia di diritto allo studio. In tale ambito organizza attività di orientamento degli studenti in modo da renderne più proficuo lo studio, da promuoverne una compiuta partecipazione alle attività formative e da facilitarne i successivi accessi professionali.
2. Si favorirà l'istituzione di struttura di orientamento e supporto agli studenti (tutorato).

TITOLO V ***Strutture Amministrative, Funzionamento e Patrimonio***

Art. 20

Uffici ed Organizzazione amministrativa e contabile

1. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.

Art. 21

Direttore Amministrativo

1. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito *con delibera del Consiglio di Amministrazione*, su proposta del Direttore, ad un Funzionario in area direttiva anche di altra Pubblica Amministrazione, con laurea.
2. Il Direttore Amministrativo è preposto alle strutture amministrative ed è responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.

Art. 22

Patrimonio e Biblioteca

1. Il Conservatorio assicura la conservazione, la valorizzazione e l'arricchimento del patrimonio artistico, librario, audiovisivo e musicale in possesso.
A tale scopo sarà garantito il funzionamento della bibliomediateca – museo del Conservatorio (di

seguito denominata Biblioteca) per l'essenziale realizzazione delle finalità dell'Istituzione.

2. Per il funzionamento della biblioteca, si demanda a specifico regolamento interno, adottato con decreto del Presidente, previa delibera *del Consiglio di Amministrazione* e sentito il Consiglio Accademico ed il responsabile della biblioteca stessa.

3. Il patrimonio del Conservatorio può essere accresciuto da lasciti e donazioni.

TITOLO VI ***Rapporti con l'esterno***

Art. 23

Criteri Generali

1. Il Conservatorio, in conformità ai principi generali del presente Statuto, considera come proprio compito lo sviluppo delle relazioni con altri Istituti di alta formazione artistica e di ricerca nazionali ed internazionali e favorisce i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca e della produzione artistica.

2. Il Conservatorio partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con Enti locali ed imprese locali, nazionali ed internazionali. A tal fine può stipulare apposite convenzioni.

3. Il Conservatorio può partecipare, con il proprio personale e le proprie strutture, ad attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione professionale sia di primo livello che di secondo, nonché di specializzazione e perfezionamento, per conto di Enti pubblici e privati mediante contratti e convenzioni.

Art. 24

Collaborazioni Internazionali

1. Il Conservatorio favorisce l'attuazione di programmi di collaborazione con organismi internazionali, in particolare con l'Unione Europea.

Art. 25

Collaborazioni con Amministrazioni pubbliche

1. Il Conservatorio può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento, in collaborazione, di altre attività istituzionali di interesse comune.

2. Gli accordi conclusi sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione o, previa autorizzazione del medesimo, dalle strutture didattiche secondo le rispettive competenze.

Art. 26

Partecipazione ad organismi privati

1. Il Conservatorio può partecipare a società o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica e alla ricerca o comunque utili al conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. La partecipazione di cui al comma precedente è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VII
Disposizioni transitorie e Norme finali

Art. 27
Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio d'Amministrazione sentito il Consiglio Accademico e, per quanto di competenza, dalla Consulta degli Studenti.
2. Le modifiche deliberate devono essere inviate al M. I. U. R. per la relativa approvazione.

IL Direttore

M° Sandro Perotti

Il Presidente

Dott. Antonio Faglia